



Città di Bitetto

Medaglia d' Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:	Disposizioni relative all'obbligo di pulizia delle deiezioni liquide degli animali d'affezione su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico.
-----------------	---

Considerato che il numero sempre crescente dei cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area del territorio comunale comporta la necessità di provvedere ad una regolamentazione del comportamento da tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani medesimi, allorché circolino all'intero dei parchi, giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, ove spesso viene riscontrato l'abbandono di deiezioni animali con tutte le problematiche relative all'igiene e alla sanità pubblica;

dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato dalla non curanza con la quale soventemente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico ovunque si trovino;

considerata la necessità di richiamare la pubblica la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;

preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (centro antico, strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, nonché gli stessi animali e compromissione del decoro urbano;

rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

accertato inoltre che in molti casi, gli animali vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
- il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e SMI;
- la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione e SMI;
- la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
- la legge regionale n. 2 del 07.02.2020 dettante "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*" e SMI;
- gli artt. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- la l. n.689/1981 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

ORDINA

a tutti i proprietari e/o detentori di animali d'affezione, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

1. di munirsi di contenitore (bottiglietta, spruzzatore, ecc.) adeguato a trasportare acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
2. di provvedere alla **immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide** dell'animale con una congrua quantità d'acqua, oltre alle deiezioni solide come già disposto dalle norme, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
3. di impedire ai propri animali di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
4. di depositare le deiezioni raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale (anche cestini pubblici per i piccoli rifiuti);
5. di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambettamento loro destinate, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose;
6. è vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla legge n.689/81 e ss.mm. e ii., da corrispondere entro 60 gg. Dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Si richiamano in materia, le seguenti principali disposizioni normative:

Legge Regione Puglia n. 2 del 07 febbraio 2020	
Norme di comportamento	Sanzione
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione	da euro 1.000,00 a euro 3.000,00
Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge	da euro 150,00 a euro 450,00
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe degli animali di affezione regionale	da euro 100,00 a euro 600,00
Chiunque possieda o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere. Chiunque possieda o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo.	da euro 200,00 a euro 600,00 <i>salvo che il fatto non costituisca reato</i>
E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.	da euro 500,00 a euro 1.500,00
Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.	da euro 50,00 a euro 150,00
I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.	da euro 100,00 a euro 300,00

Codice Penale	
Norme di comportamento	Sanzione
Art. 544 ter C.P. (maltrattamento animali) che dispone: <i>"chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".</i>	<u>Reclusione</u> da 3 a 18 mesi <u>o con la multa</u> da euro 5.000,00 a euro 30.000,00

Art. 672 C.P. (Omessa custodia e mal governo di animali) che dispone *"chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta"*.

Sanzione amministrativa
da euro 25,00
a euro 258,00

Codice Civile

Norme di comportamento

Art. 2052 C.C. (danno cagionato da animali) che dispone: *"il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.

DISPONE inoltre,

- che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e/o alle Guardie Zoofile (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo);
- che il Comando di Polizia Locale di Bitetto programmi servizi mirati a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
- che la presente ordinanza sostituisca e annulli ogni precedente provvedimento in merito;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bitetto;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

Avverso alla stessa può essere proposto ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Bitetto, li 22-12-2023



IL SINDACO
F.to Fiorenza Pascazio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **22-12-2023** al **06-01-2024** - **Num. Reg. 1964**

Bitetto, 22-12-2023

F.to L'Incaricato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bitetto, li 22-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
*Dott. Alfredo Mignozzi **